



Tribunale di Ragusa

Il giudice,

esaminati gli atti del presente procedimento;

rilevato che la debitrice istante M. A. P. (c.f.) ha depositato ricorso per concordato minore ex art. 74 ss. CCII;

ritenuto che appare sussistere la competenza di questo Tribunale, poiché la debitrice istante ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2-3, CCII), nel circondario di questo Tribunale;

ritenuto che la debitrice istante ha allegato alla domanda i documenti indicati dall'art. 75 CCII;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 76, comma 2, CCII), la relazione dell'OCC contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

ritenuto che l'OCC, nella sua relazione, ha indicato anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore;

ritenuto che, ad una valutazione sommaria, non appaiono sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

ritenuto che, pertanto, impregiudicata ogni diversa decisione, anche all'esito delle eventuali contestazioni dei creditori, la proposta appare *prima facie* ammissibile;

ritenuto che l'operatività dei contratti di cessione del quinto stipulati dalla debitrice istante con la IBL Banca s.p.a. potrebbe pregiudicare la fattibilità della proposta (e, in particolare, il rispetto della "par condicio creditorum"), per cui va disposta l'immediata sospensione delle trattenute gravanti sullo stipendio della debitrice istante in favore della IBL Banca s.p.a.;

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura per concordato minore di cui al ricorso depositato da M. A. P.;

2) dispone che la proposta, unitamente al presente decreto, sia pubblicata, a cura dell'OCC, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, nonché nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

3) ordina all'OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione;



- 4) dispone che la proposta sia comunicata, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, a tutti i creditori entro 30 giorni, a mezzo posta elettronica certificata;
- 5) avvisa i creditori che, una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni vengono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
- 6) assegna ai creditori termine di 30 giorni dalla comunicazione della proposta e del decreto da parte dell'OCC per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che, in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;
- 7) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;
- 8) dispone la sospensione delle trattenute gravanti sullo stipendio di M. [REDACTED] A. [REDACTED] F. [REDACTED] in favore della IBL Banca s.p.a., ordinando al datore di lavoro di custodire presso di sé le relative somme fino all'eventuale omologa della proposta;
- 9) dispone che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al giudice mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto, precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi, nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute, e allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori;
- 10) fissa per l'eventuale omologa l'udienza del 15/10/2025, ore 10.30.

Si comunichi.

Ragusa, 7 giugno 2025.

Il giudice

Carlo Di Cataldo

